



Presidente: Propone di procedere

PUNTO N. 2 “Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;”

PUNTO N. 3 “Determinazione compenso del Consiglio di Amministrazione;”

Presidente: passa la parola ai soci

Mairaghi: Propone di ridurre da 5 a 3, essendoci due Società, e di riconfermare il Presidente più la nomina di Bracaglia e Carnevali

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti la riduzione del numero dei Consiglieri da 5 a 3 e la nomina del Presidente Silvano Longini e dei Consiglieri Giancarlo Bracaglia e Stefano Carnevali con la seguente delibera

PUNTO N. 2 *Rinnovo Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente*

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI A.E.R. S.p.A.

- *Premesso che l'art. 2364 del codice civile stabilisce che la nomina degli amministratori spetta all'Assemblea ordinaria;*
- *Visto che l'articolo 2383 del codice civile oltre a ribadire la competenza dell'Assemblea per la nomina degli Amministratori prevede che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo maggiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;*
- *Considerata la legge 27 dicembre 2006 n. 296 recante: “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007);*
- *In particolare preso atto dell'Art. 729 “Limite del numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società totalmente partecipate da Enti locali”*

Che recita espressamente:

“omissis Nelle Società miste il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle Regioni non può essere superiore a cinqueomissis”



- *Vista la delibera del 27.04.2007 con la quale l'Assemblea Ordinaria di AER nominava il Consiglio di Amministrazione nella persona dei Signori:*

“DELIBERA

di nominare i Signori:

<i>Silvano LONGINI</i>	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione;</i>
<i>Mauro FREGNANI</i>	<i>Vice-Presidente del Consiglio di Amministratore;</i>
<i>Giancarlo BRACAGLIA</i>	<i>Consigliere di Amministrazione;</i>
<i>Stefano CARNEVALI</i>	<i>Consigliere di Amministrazione;</i>
<i>Ferdinando VITALI</i>	<i>Consigliere di Amministrazione.</i>

Il CdA resta in carica tre esercizi e precisamente scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009.”

- *Considerato, infine, l'Art 14 co 2 lettera b) dello Statuto della Società che prevede la competenza dell'Assemblea ordinaria di nominare il gli amministratori e fra questi Presidente e Vice-Presidente*

DELIBERA

di nominare i Signori:

<i>1. Silvano Longini</i>	<i>Presidente del Consiglio di Amministrazione;</i>
<i>2. Giancarlo Bracaglia</i>	<i>Consigliere di Amministrazione;</i>
<i>3. Stefano Carnevali</i>	<i>Consigliere di Amministrazione.</i>

Il Consiglio resta in carica tre esercizi e precisamente scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2012.”

PUNTO N. 3 Determinazione dei compensi agli amministratori

“VISTO l'articolo 20 comma 7 dello Statuto che prevede che “Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.”;

CONSIDERATE le funzioni da svolgere, in relazione al complesso delle attività intraprese alla società nell'ambito dell'oggetto sociale e del mandato conferito sulla base dei documenti approvati dagli azionisti ;

PRESO ATTO che dette funzioni possono riguardare la figura di Presidente, di Consigliere Delegato, e di Direzione ;

RILEVATO che dette funzioni sono state oggetto negli anni di diversa attribuzione a membri del Consiglio di amministrazione o a figure esterne ;

RITENUTO di dover attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di conferire al suo interno deleghe specifiche per funzioni determinate relative ad attività di gestione e/o sviluppo della società, autorizzando il Consiglio ad utilizzare in questi casi importi determinati ;

RITENUTO di dover distinguere l'indennità per singola funzione da eventuale cumulo delle stesse funzioni in capo ad uno o più membri del Consigli odi Amministrazione ;

CONSIDERATA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 recante: "DETERMINAZIONE DEI COMPENSI (Legge finanziaria 2007);

In particolare PRESO ATTO dei seguenti articoli:

"725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a

cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'imporo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri."



Con voti unanimi legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1) *DI RICONOSCERE le seguenti indennità complessive: 84.000 €."*

Presidente: Considerato che tutti gli argomenti all'ordine del giorno sono stati trattati dichiara chiusa la seduta alle ore 11e44.

Il Presidente

Silvano Longini

Il Segretario

Sabrina Tanini